

Reddito di Inclusione sociale

in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica

1. Il valore economico

REIS. Contributo economico "forfettario"

A) In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, risultino ammessi al beneficio REI, è prevista l'erogazione di un contributo forfettario, MENSILE, che si configura quale "misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI" inserito nel progetto di inclusione.

Tale contributo aggiuntivo forfettario, erogato con risorse regionali, Non riduce il valore del REI e dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare, così definito:

Numero Componenti	REIS - Contributo economico mensile
1	60 euro
2	90 euro
3	120 euro
4 e più	150 euro

Tale contributo forfettario NON dipende dall'effettivo valore della carta REI e rimane costante per l'intera durata del beneficio.

Il suddetto contributo, all'interno del Casellario dell'assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A9.03.01 - Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabiliti nell'ambito dei Progetti personalizzati SIA / REI.

Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del contributo "forfettario", come sopra definito, termini l'erogazione del REI, il nucleo familiare percepirà, per il periodo residuo il contributo ordinario come definito alla successiva lettera B).

REIS. Contributo ORDINARIO

B) In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultino ammessi al beneficio REI, è prevista l'erogazione del contributo economico ordinario, così come indicato dalle Linee guida regionali per il periodo 2018 – 2020.

L'ammontare del beneficio economico, mensile, è rapportato al numero dei componenti e al valore ISEE del nucleo familiare richiedente:

Numero Componenti	Valore Attestazione ISEE		
	Fino a 3.000,00	Da 3.000,01 fino a 6.000,00	Da 6.000,01 a 9.000,00
	Contributo Economico (in Euro)		

1	299	275	250
2	399	375	350
3	499	475	450
4 e più	540	540	500

Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del contributo REIS ordinario, il nucleo familiare acceda al REI, sarà erogata, per il periodo residuo, la sola componente forfettaria, come definita alla lettera A).

Il contributo REIS ordinario, all'interno del Casellario dell'assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A1.04 - Contributi economici a integrazione del reddito familiare.

2. Priorità di assegnazione.

La Regione Sardegna, con le Linee Guida per il triennio 2018 – 2020, concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”, approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 27/27 del 29 maggio 2018, ha definito le seguenti priorità di assegnazione, nel limite delle somme a disposizione di ciascun Comune, in favore dei richiedenti ivi residenti:

Priorità 1

Nuclei familiari beneficiari di Carta REI, alla data di scadenza del presente Avviso, a cui verrà riconosciuto il contributo mensile “forfettario” come sopra definito.

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato); a parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per valore crescente di valore ISRE.

Priorità 2.

Nuclei familiari, che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con ISEE inferiore o uguale a 3 mila euro, secondo il seguente ulteriore ordine di priorità

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

Priorità 3.

Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con ISEE inferiore o uguale a 6 mila euro, secondo il seguente ulteriore ordine di priorità

- 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 3.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 3.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

Priorità 4.

4.1 Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con 4 o più figli a carico, con ISEE superiore a 6.000 a inferiore o uguale a 9.000 euro.

Priorità 5

5.1 Tutti gli altri nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fine ISEE, pari a zero.

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di "sotto priorità, I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato); a parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per valore crescente di valore ISRE.

4. Requisiti e Domanda di ammissione al REIS

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpl o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Non possono accedere al REIS i nuclei familiari con Attestazione ISEE, vigente alla data di scadenza del presente Avviso, di valore superiore a 9 mila euro.

Nel caso di famiglie con minori sarà necessario disporre di Attestazione ISEE "minori".

Nel limite delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE "corrente" anch'essa vigente alla data di scadenza del presente Avviso.

Infine, per accedere al REIS il nucleo familiare non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.